

COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

Provincia di Verona

Rep. n. _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE SITO IN VIA MOLINI DEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 17 del D. Lgs 4.12.97 n. 460.

TRA

- la d.ssa Contri Maria Luisa Responsabile dell'area tecnica del Comune di Cazzano di Tramigna, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, con sede in Piazza Matteotti, n. 1 con domicilio in Cazzano di Tramigna presso la sede comunale che rappresenta in forza dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e della delibera di Giunta Comunale n. 180 del 24.12.2008 (di seguito denominata Comune) avente codice fiscale 00659190235;

- il sig. RIGHETTO LUIGINO, nato a San Bonifacio il 12.04.1967, residente a Montecchia di Crosara, via Cabalao 15, avente codice fiscale RGHLGN67D12H7830, che agisce nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Monscleda Lavoro arl con sede in Montecchia di Crosara, via San Giovanni, 20, avente Partita Iva e Codice Fiscale 02546490232 (di seguito denominata Cooperativa);

Premesso che:

- ✓ A norma dell'art.5 della legge 381/91 è consentito agli enti pubblici stipulare convenzioni con le cooperative sociali anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari il cui importo stimato sia sotto la soglia stabilita dalle direttive comunitarie in materia di

appalti pubblici, purché finalizzate a creare opportunità lavorative per le persone svantaggiate;

- ✓ La Cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento Comunale per il servizio in esame e sue successive modifiche e integrazioni

Volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto della convenzione: Il Comune affida alla Cooperativa, che accetta, il servizio di gestione dell'ecocentro sito in Via Molini, il quale riceve i rifiuti di tutti i residenti e delle ditte di questo Comune, nei limiti previsti dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti e dalle disposizioni inerenti la gestione del centro stesso.

La gestione pone in carico alla cooperativa gli obblighi previsti dal DM Ambiente 8/4/08 e s.m.i. e dalla DGR Veneto 3043/2009.

Il servizio in oggetto è finalizzato a:

- dare informazione agli utenti in merito al funzionamento del centro di raccolta ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuto;
- fornire collaborazione nello scarico di materiali pesanti e/o voluminosi;
- favorire la separazione delle diverse frazioni di rifiuto incrementando la percentuale di rifiuti che vengono recuperati cioè avviati a riciclaggio come da D. Lgs 22/97 art. 4 comma 1 e quindi sottratti alla discarica o ad altro sistema di smaltimento;
- favorire la corretta separazione dei rifiuti pericolosi in maniera tale da garantire una maggiore protezione dell'ambiente;

Art. 2. Durata della convenzione: L'affidamento del servizio avrà durata di

anni 2 ovvero dal .../2011 al .../2013.

Art. 3. Compiti della Cooperativa: La Cooperativa dovrà provvedere a quanto segue:

- a) apertura e chiusura del centro di raccolta negli orari concordati con l'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione n°1 operatore adeguatamente formato per il corretto conferimento dei rifiuti;
- b) l'orario di apertura al pubblico, escluso le festività, sarà il seguente: tre ore il mercoledì pomeriggio, tre ore il sabato mattina e tre ore al pomeriggio del primo sabato di ogni mese;
- c) consentire l'accesso ed il conferimento dei rifiuti ai cittadini residenti nel Comune ed alle attività ubicate nel territorio comunale;
- d) vigilare il centro al fine di:
 - evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuto in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella piattaforma e di proprietà del Comune;
- e) sensibilizzare l'utenza ad un corretto conferimento differenziato dei rifiuti.
- f) compilare i documenti per i materiali in entrata o uscita nei casi previsti dalla Legge e dai regolamenti;
- g) segnalare all'ufficio tecnico comunale ogni violazione del regolamento per la gestione dei rifiuti e dalle disposizioni inerenti la gestione della piattaforma stessa.
- h) segnalare all'ufficio tecnico comunale ogni disfunzione venga rilevata all'interno della piattaforma sia essa riferita alle strutture - attrezzature - contenitori quanto all'organizzazione e funzionalità dei servizi;

- l) vietare lo scarico di materiali diversi da quelli raccolti presso il centro di raccolta;
- m) far depositare i mobili separati nelle diverse parti e tipologie che li compongono, al fine di ridurne il volume compatibilmente con le disposizioni relative alla sicurezza;
- n) accertare che le quantità, tipologie, modalità di conferimento da parte dei produttori di R.S.A.U. corrisponda a quanto indicato nella specifica autorizzazione rilasciata a ciascun utente e/o al regolamento comunale vigente, annotandovi le segnalazioni e/o indicazioni previste;
- o) collaborare con la l'Ufficio Tecnico nell'attività di accertamento degli autori di depositi abusivi esterni ed interni il centro di raccolta, verificando la tipologia dei rifiuti;
- p) mantenere pulita ed ordinata l'intera l'area interna al centro di raccolta dotandosi delle attrezzature necessarie alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'area; con particolare riferimento alle aree perimetrali interne all'ecocentro la Cooperativa dovrà curare la manutenzione ordinaria, operazioni per le quali dovranno essere svolte contestualmente all'apertura dell'ecocentro;

Art 4. Compiti dell'Amministrazione Comunale:

L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a quanto segue:

- a) fornire il regolamento comunale per la gestione dell'ecocentro;
- b) fornire cassoni, box RUP e quant'altro necessario al contenimento dei rifiuti così come specificato nell'autorizzazione;
- c) provvedere alla manutenzione straordinaria di quanto inerente il funzionamento dell'ecocentro;
- d) provvedere agli apprestamenti previsti in materia di prevenzione incendi e curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria;

- e) fare ritirare le diverse frazioni di rifiuti con la frequenza necessaria ad evitare il loro deposito al di fuori degli spazi dedicati;
- f) dotare le utenze non domestiche di documenti che consentano il controllo della quantità e qualità dei rifiuti assimilati agli urbani ammessi settimanalmente al conferimento;
- g) dotare la Cooperativa di mezzi o provvedere con propri mezzi, qualora necessario, alla sistemazione in cumulo dei rifiuti su platea;
- h) fornire e curare la manutenzione del box di ricovero custode a norma di Legge.

Art. 5. Proprietà dei rifiuti: I rifiuti sono di proprietà del Comune e pertanto rimangono a suo carico i costi di trasporto e smaltimento/trattamento/recupero e gli eventuali ricavi.

Art. 6. Informazioni e sensibilizzazioni: La Cooperativa si impegna a collaborare con il Comune per organizzare ed attuare campagne informative e di sensibilizzazione dirette all'utenza circa la frazione da raccogliere, la destinazione della stessa, gli obiettivi, la modalità di conferimento e recupero.

Art. 7. Canone del Servizio: Il Comune pagherà per tutte le prestazioni previste nel presente atto un canone trimestrale di euro 1970,40= (millenovecentosettanta/40) più IVA 10% per un importo annuo di Euro 7.881,60= (settemilaottocentoottantuno/60) + IVA 10%.

Il canone sarà pagato in rate trimestrali posticipate a seguito di emissione fattura entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della stessa subordinandola alla correttezza contributiva desumibile dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 8. Presenza del Personale: La Cooperativa dovrà garantire la presenza di almeno un operatore presso il centro di raccolta nelle ore di apertura al

pubblico, garantendo il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Art. 9. Responsabilità: La Cooperativa si assume ogni onere e obbligo in merito alle assicurazioni sociali a favore del personale dipendente, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel presente contratto.

La Cooperativa, a garanzia dei rischi derivanti dalle sue responsabilità, presenterà polizza assicurativa beneficiario il Comune con i seguenti massimali: euro 2.600.000,00 per ogni sinistro; euro 1.100.000,00 per persona; euro 1.100.000,00 per danni a cose o animali anche appartenenti a più persone.

Per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

art. 10. Divieto di subappalto: E' fatto divieto alla Cooperativa cedere o subappaltare tutte o in parte le operazioni previste dal presente contratto, eccetto convenzioni con organizzazioni di volontariato e le operazioni ove occorranو attrezzature particolari.

Art. 11. Domicilio della Cooperativa: Per tutti gli effetti del contratto, come per tutti gli atti esecutivi ed in genere per qualsiasi atto giudiziale, per ogni relativa notifica, il domicilio a cui far riferimento è la sede amministrativa sita in: Via Mons.Beggiato, 8 - 37030 - Montecchia di Crosara (VR)

Tell: 045/6540268 - Fax: 045/6544063 Email: monscledalavoro@libero.it .

Art. 12. Ordini di servizio: Gli ordini di servizio verranno dati dall'Ufficio Ecologia alla Cooperativa stessa o al suo rappresentante. Qualsiasi

mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dalla Polizia Municipale e contestata alla Cooperativa.

Entro cinque giorni dalla data della notifica la Cooperativa potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 13. Penalità: Il Comune applicherà una ritenuta a titolo di penalità in ragione del 5% del canone mensile per ogni giorno di mancata apertura del centro di raccolta.

Inoltre l'inosservanza delle prescrizioni previste nel presente contratto e particolarmente per quanto riguarda:

- le norme igieniche;
- la constatata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- il ritardo nell'apertura al pubblico della struttura;
- qualunque infrazione agli ordini od istruzioni dell'Amministrazione;

renderanno la Cooperativa passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 = (cinquanta) ad un massimo di Euro 300,00 = (trecento) secondo la gravità della mancanza, ad insindacabile giudizio del Comune.

Le contravvenzioni ed inadempienze saranno notificate alla Cooperativa mediante lettera raccomandata nel termine perentorio di cinque giorni e la Cooperativa potrà presentare le proprie osservazioni in merito entro il termine perentorio di cinque giorni.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto sul primo rateo di canone.

Qualora vengano rilevate inadempienze contrattuali da parte del Comune e quest'ultima non provveda a porvi adeguato rimedio, la Cooperativa dovrà provvedere a contestare tale fatto per iscritto all'Amministrazione Comunale, mediante lettera raccomandata, nel termine perentorio di quindici giorni, e il Comune potrà presentare le proprie osservazioni in merito entro il termine perentorio di ulteriori quindici giorni.

Trascorso inutilmente tale secondo termine, la Cooperativa si riterrà autorizzata a supplire ad ogni mancanza dell'Amministrazione Comunale in relazione ai compiti descritti all'art. 4 addebitando i costi relativi in aggiunta al primo rateo di canone.

Art. 14. Stipulazione del contratto: Sono a carico della Cooperativa le spese inerenti e conseguenti al contratto.

La sottoscrizione del contratto da parte della Cooperativa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti e del regolamento sulla gestione dei rifiuti.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, in conformità all'art. 5 - comma 2 - del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15. Risoluzione del Contratto. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo n° 14 -Penalità-, il Comune di Cazzano potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Cooperativa;
- b) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- c) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. n° 20 di Verona, dell'A.R.P.A.V. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- d) quando la Cooperativa si renda colpevole di frode;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;

f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ecc.);

g) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, da parte della Cooperativa, degli obblighi e dei diritti relativi al contratto senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

h) Qualora per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, tutti o parte dei servizi oggetto del presente appalto dovessero essere trasferiti ad enti di bacino o altri, od omologati alle loro disposizioni, in rispetto delle normative vigenti, fatto salvo quanto disposto all'art 202 comma 6 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla Cooperativa delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della Cooperativa, questa sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Contro la decisione di risoluzione adottata dal Comune è data facoltà alla Cooperativa di ricorrere al Giudice Ordinario.

CAZZANO DI TRAMIGNA,

COMUNE DI CAZZANO DI
TRAMIGNA

COOPERATIVA SOCIALE
MONSCLEDA LAVORO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
